

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo
IL NOTAIO
Giuliana Liotti


del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Elisabetta Sporchia
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Attività e studi di settore È tempo di dichiarazioni

Il termine. Versamenti entro il 6 luglio. Il Fisco ha definito le regole
Anche per chi è in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile



Per chi esercita attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, c'è tempo fino al 6 luglio per la dichiarazione dei redditi

MARCO CONTI

I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore hanno tempo fino al 6 luglio per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale. L'Agenzia delle Entrate ricorda che i versamenti possono essere effettuati anche dal 7 luglio al 20 agosto, in questo caso con una maggiorazione pari allo 0,40%.

Il termine per i pagamenti riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfetariamente, nonché i soci di società di persone e di società di

capitali in regime di trasparenza.

Nei giorni scorsi le Entrate hanno definito le regole «tecniche» che i contribuenti devono adottare per una corretta trasmissione telematica dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2014. Le Entrate hanno corretto tra l'altro alcuni refusi presenti nella modulistica approvata per il periodo d'imposta 2014, in particolare per quanto concerne i dati relativi agli studi WM21C, WM27A, WD19U, VG53U, VG82U, VG95U, WK05U e le istruzioni agli studi UG99U, WG61C, WG61G, WG61H e WG61F.

I contribuenti possono quindi utilizzare direttamente i canali telematici Entratel o Fisconline (presenti sul lato destro del sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it), oppure rivolgersi agli incaricati autorizzati. Nel frattempo il fisco sta inviando 190

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

mila comunicazioni di anomalie nei dati (relative al triennio 2011-2013) dichiarati ai fini degli studi di settore per consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione e scegliere di fornire chiarimenti all'Agenzia o rimediare. Chi si accorge dell'errore e provvede a correggerlo, spiegando le Entrate, potrà beneficiare di una significativa riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso. Una chance che resta salva anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

I contribuenti, anche tramite intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, potranno fornire chiarimenti e precisazioni tramite i software gratuiti che saranno messi a disposizione sul sito delle Entrate www.agenziaentrate.it, raggiungibile dal percorso: Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Software.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 462

Quando serve il codice fiscale del condominio per le detrazioni

Nel corso del 2013 e del 2014 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione al tetto di una bifamiliare. I proprietari hanno ricevuto la fattura ed effettuato i bonifici al 50% per ognuno. Non è stata fatta la richiesta del codice fiscale del condominio. La spesa non è detraibile?

_ LETTERA FIRMATA

La necessità di costituire il «condominio fiscale» (codice fiscale del condominio) è indispensabile solo se si intende portare in detrazione tra i comproprietari del condominio costituito tra i proprietari della bifamiliare la manutenzione ordinaria. Se si tratta di lavori di ristrutturazione ex art. 3 co. 1 lett. b), c) e d) del Dpr 380/2001 (e non manutenzione ordinaria) la detrazione compete a prescindere dalla costituzione del condominio. Se invece l'intervento prevede la manutenzione ordinaria occorre il condominio fiscale, ovvero il codice fiscale del condominio.

RISPOSTA N. 463


Casa data in affitto e inquilino moroso Come comportarsi con il 730?

Sono proprietario di un appartamento ceduto in locazione e per il quale nel 2014 non ho percepito alcun canone di locazione. Eseguite le varie procedure lo sfratto è avvenuto nel 2015. La documentazione in mio possesso è la seguente: intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di decreto ingiuntivo depositata presso il Tribunale di Lodi in data 07/03/14 da cui risulta che non sono stati pagati canoni affitto dal 01/01/2014; convalida dell'intimazione di sfratto per morosità persistente rilasciata dal Tribunale di Lodi in data 25/06/2014; verbale di riconsegna immobile del 06/03/2015. Con questa documentazione mi sono presentato ad un Caf per la compilazione del modello 730/15 e mi è stato detto che nel quadro B alla riga canone di locazione non posso indicare zero (riportando il codice 4 nella colonna casi particolari), ma devo indicare l'ammontare del

canone di affitto anche se non percepito in quanto la documentazione in mio possesso non è sufficiente (servirebbe una dichiarazione del Tribunale che attesti la mancata riscossione del canone di affitto per il 2014), mentre il commercialista di mio genero sostiene che la documentazione in mio possesso è sufficiente per giustificare il mancato incasso dell'affitto. Vorrei sapere chi ha ragione.

_ LETTERA FIRMATA

La questione riguarda l'esatta applicazione del citato articolo 26 del Tuir, secondo cui «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore». Dalle indicazioni fornite nel quesito risulta che nel corso dell'anno 2014 si è ultimato il procedimento di convalida dello sfratto per morosità: infatti il lettore segnala che in data 25.6.2014 il Tribunale ha convalidato tale intimazione. Il provvedimento giudiziale, determinando la risoluzione del contratto, fa venir meno il riferimento al canone di locazione. Le istruzioni ministeriali (sia per il modello 730/2015 che per il modello Unico PF/2015), confermate anche da interventi di prassi, ampliano ulteriormente la portata temporale dell'intervento giudiziale, precisando che «Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell'inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale». Considerando che comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi l'immobile è stato rilasciato (in data 6.3.2015) si ritiene corretto che il canone di locazione, se non percepito, non venga dichiarato nel 2014, tassando la relativa rendita catastale, indicando nei casi particolari il codice «4».



Notaio

RISPOSTA N. 464

Immobile ipotecato dalla banca
È conveniente acquistarlo?

Ho l'occasione di acquistare un immobile a poco prezzo. Il problema è che è ipotecato sia dalla banca (mutuo) che da Equitalia. Il valore dei debiti che il venditore ha nei confronti di Equitalia e della banca è di gran lunga superiore al potenziale prezzo di compravendita. Sarebbe comunque possibile procedere ad un acquisto «sicuro» evitando di accollarsi tutti i debiti del venditore?

— LETTERA FIRMATA

Non sempre le buone occasioni si rivelano acquisti sicuri, anzi. Se le interessa davvero l'immobile e desidera acquistarlo in modo sicuro non c'è altra scelta che estinguere i debiti o accollarsene almeno uno. Innanzitutto le consiglio di affidarsi ad un notaio di fiducia, onde verificare attraverso le preventive ispezioni ipocatastali che non vi siano ulteriori gravami sull'immobile. Inoltre si pone il problema dell'interazione tra i due creditori ipotecari di primo e secondo grado. Sarebbe opportuno estinguere dapprima il debito verso Equitalia. L'agente di riscossione deve intervenire alla vendita e conseguire l'intero prezzo, l'eccezione rispetto al credito viene svincolata nei giorni successivi. Con il residuo prezzo potrebbe effettuare un saldo anche parziale del mutuo e/o accollarsene la residua quota capitale.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 465

In quali casi chiedere la rivalutazione della pensione?

Buongiorno, volevo ringraziarvi per la rubrica del quotidiano: è davvero molto utile per chi purtroppo non ha modo di avere un proprio professionista che la può consigliare. Volevo sapere se posso richiedere la rivalutazione della mia pensione diretta. Ho notato che da un paio di anni questa non ha avuto più nessun aumento, ma ho letto che lo Stato lo riconoscerà. Devo richiederlo io o questa rivalutazione verrà riconosciuta automaticamente?

— LETTERA FIRMATA

La riforma delle pensioni Monti-Fornero (legge 214/2011) aveva bloccato la rivalutazione delle pensioni, superiore a tre volte il trattamento minimo; la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015 ha dichiarato la parziale illegittimità della suddetta riforma pensionistica nella

TROVA INCENTIVI

Ecco i contributi del ministero per assumere export manager

Contributi a fondo perduto per l'internazionalizzazione. Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 19 giugno, è stato pubblicato il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 15 maggio 2015, che rende operativo il cosiddetto «Voucher per l'internazionalizzazione delle Pmi», con un plafond di 10 milioni di euro.

L'iniziativa prevede la concessione di voucher a fondo perduto del valore di 10 mila euro per le imprese che inseriranno in azienda la figura del «temporary export manager» (per almeno sei mesi), un professionista specializzato capace di supportare le imprese nella progettazione e gestione di interventi sui mercati esteri. Per beneficiare del contributo a fondo perduto, l'impresa sarà tenuta ad un cofinanziamento di almeno 3 mila euro. Potranno accedere al contributo le micro, piccole e medie imprese (Pmi) costituite in forma di società di capita-

li, anche in forma cooperativa, e le Reti di imprese tra Pmi, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500 mila euro in almeno uno degli esercizi dell'ultimo triennio. Questo vincolo non è richiesto in caso di start-up iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Per ottenere l'agevolazione, le imprese dovranno rivolgersi a società fornitrici di servizi per l'internazionalizzazione tra quelle nell'elenco pubblicato sul sito del ministero dal 1° settembre 2015. A partire da tale data, le Pmi interessate potranno registrarsi sull'apposita piattaforma informatica e gestire tutta la procedura. Le domande potranno essere presentate online a partire dal 22 settembre e fino al 2 ottobre 2015. Il ministero assegnerà i voucher secondo l'ordine cronologico e nei limiti delle risorse disponibili. Tutti i dettagli dell'iniziativa sul sito: www.sviluppoeconomico.gov.it.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



parte in cui si precisa «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento». Sostanzialmente la rivalutazione della pensione, meccanismo che adegua la stessa in base alla variazione del costo della vita pubblicato dall'Istat, è stata effettuata, per gli anni 2012 e 2013 solo sulle pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo dell'Inps, quindi quelle fino a 1.405,05 nel 2012 e di euro 1.443,00 nel 2013.

Il Governo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale ha emanato il decreto legge 65/2015, che ha previsto che la rivalutazione venga riconosciuta in misura scalare rispetto all'importo della pensione, anche alle pensioni di importo superiore agli importi indicati in precedenza, ovvero pari:

a) 100% per le pensioni di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps; b) 40% per le pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps; c) 20% per le pensioni complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps; d) 10% per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. In buona sostanza sono interessate al decreto legge 65/2015, solo le pensioni che sono superiori a tre volte il trattamento minimo di pensione, in quanto quelle inferiori hanno già avuto la rivalutazione. Il rimborso che dovrebbe essere erogato con agosto 2015, riguarderà le sole pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps e fino a sei volte il minimo, in quanto per quelle superiori non vi è alcun rimborso. Si precisa inoltre che la legge di stabilità ha reintrodotto per il 2014 e il 2015 la rivalutazione nella misura del 20% e dal 2016 nella misura del 50%. Le somme arretrate, saranno corrisposte automaticamente con agosto 2015, pertanto l'Inps provvederà automaticamente al calcolo e alla corresponsione delle somme dovute.

RISPOSTA N. 466

Mamma rassegna le dimissioni
Quanto il periodo di preavviso?

Sono una mamma di un bimbo di un anno e mezzo e purtroppo per esigenze lavorative di mio marito ci dobbiamo trasferire all'estero e mi trovo costretta a rassegnare le dimissioni. Ho anticipato verbalmente al mio datore di lavoro le mie intenzioni e lo stesso mi ha comunicato che devo effettuare due mesi di preavviso: è corretto?

— LETTERA FIRMATA

Le dimissioni secondo il nostro ordinamento sono l'atto con cui un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro. Il dipendente, titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se vuole rassegnare volontariamente le dimissioni per ragioni personali dovrà rispettare quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro o in mancanza di norme specifiche secondo quanto previsto dall'articolo 2118 del Codice Civile che cita «ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità». Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni volontarie rispettando il preavviso stabilito dai Ccnl applicati, il preavviso è generalmente modulare in

base all'inquadramento (es. impiegato o operaio) o l'anzianità di servizio (un operaio con più anni di esperienza sarà più difficile da sostituire) e il livello di inquadramento. In caso di dimissioni entro il terzo anno di vita del bambino, il lavoratore deve presentarsi per la richiesta di convalida presso il Servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro. Tale previsione normativa è volta a garantirne la volontarietà delle dimissioni ed escludere che le stesse siano state provocate da eventuali pressioni del datore di lavoro, tale valutazione avviene a seguito di colloqui con la persona interessata, in particolare per la provincia di Bergamo presso la Direzione territoriale del lavoro sita in Via Novelli n.12. Nel caso sottoposto, Lei potrà legittimamente presentare le proprie dimissioni previa convalida da parte della Dtl competente, tuttavia sarà tenuta a rispettare il periodo

di preavviso previsto dal contratto collettivo in quanto la lavoratrice madre o il lavoratore padre può presentare le dimissioni senza rispettare il preavviso contrattuale solo entro l'anno del bambino, ovvero nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento. Il chiarimento alla corretta interpretazione dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001 è arrivato anche dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che con l'interpello n. 28 del 7 novembre 2014 presentato dall'Aris - Associazione religiosa istituti socio-sanitari ha specificato quanto segue: «La disposizione, sebbene faccia riferimento all'articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all'ipotesi di «dimissioni» presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all'estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse».

Infatti le modifiche della Legge 92/2012 all'art 55 c. 5 del D. Lgs 151/2001 come chiarito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali «riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse» e non devono intendersi ricondotte alle disposizioni riferite al periodo di esonero dall'obbligo del preavviso. Se Lei volesse dimettersi con effetto immediato quindi senza rispettare il preavviso contrattuale, sarà tenuta a versare al datore di lavoro una indennità di mancato preavviso, corrispondente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato.



@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo **coupon** e invialo via **fax** allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Notaio

☐ Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO